



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 268/14/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SIGNOR LUIGI CESARINI–
RAPPRESENTANTE INCARICATO DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE
PERUGIA - PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9, DELLA
LEGGE 28/2000, DA PARTE DEL COMUNE DI PERUGIA.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, recante “*Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia*”;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria e, in particolare:

- l’esposto presentato in data 10 aprile 2014 dal Signor Luigi Cesarini, rappresentante incaricato dal Movimento Cinque Stelle Perugia, per la presunta violazione dell’art. 9, della legge 28/2000, da parte del comune di

Perugia relativamente alla manifestazione *“Siamo in finale, saremo capitale”*;

- il *depliant* illustrativo della manifestazione (tenutasi nei giorni 28, 29 e 30 marzo 2014 e consistente in una serie di eventi, quali seminari di cultura, apertura di spazi dedicati allo studio, mostre, ecc.) con il logo del Comune di Perugia, assieme ad altri loghi istituzionali, nonché il riferimento al sito www.comune.perugia.it come principale recapito/riferimento della manifestazione;
- la nota inviata dal competente Comitato al Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali in data 10 aprile 2014, con cui si contestavano i fatti e si richiedevano le eventuali controdeduzioni in merito alla questione;
- le controdeduzioni del Sindaco di Perugia, il quale sottolineava che la manifestazione è stata organizzata da più enti in collaborazione tra di loro (tutti indicati nelle brochure) e ciò ne determina la sua impersonalità, che non è data dall'assenza di segni di riconoscimento del soggetto istituzionale che effettua la comunicazione, bensì dal fatto di non essere riconducibile ad un singolo amministratore; e che il progetto ha tempi ristretti (in quanto il 21 luglio p.v. dovrà essere consegnato al Ministero dei beni culturali il progetto definitivo ed entro la fine dell'anno la Commissione nominerà la città capitale europea della cultura 2019) ed è segnato da un percorso a tappe impostato fin dal concepimento dell'idea di candidatura; trattasi, inoltre, di un obiettivo strategico non solo della città di Perugia ma di tutta la regione, e come tale non può non essere considerato indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai fini della legge n. 28/00.

CONSIDERATO che il competente Comitato, preso atto delle controdeduzioni inviate dal Sindaco, ha ritenuto che *“debba essere la stessa Autorità ad esprimersi sul merito, considerando che trattasi di fattispecie analoga che riguarda eventi in più comuni e in diverse regioni interessate dalle elezioni”*;

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni presentate dal Sindaco Wladimiro Boccali;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che per le elezioni europee, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 19 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR del 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni

di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

RILEVATO che la manifestazione oggetto della segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che rientano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9, della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che le attività di comunicazione poste in essere dal Comune di Perugia non appaiono effettuate in modo impersonale, in quanto, come dimostra la documentazione allegata dal Corecom, recano tra gli altri, il logo del Comune nonché il riferimento al sito www.comune.perugia.it;

RILEVATO che nel caso di specie difetta sia il requisito dell'indifferibilità, sia quello dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente, che invece caratterizzano le forme legittime di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, poiché l'importante e rilevante iniziativa culturale ben avrebbe

potuto essere svolta al di fuori del periodo elettorale in cui vige il divieto di cui all'art. 9, non essendoci alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Perugia di pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento alla manifestazione *“Siamo in finale, saremo capitale”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Perugia ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

